

# I Mercati per l'Ambiente del GME

Gli strumenti di mercato per la tutela dell'ambiente

IL MERCATO DELLE QUOTE DI EMISSIONE  
IL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA  
IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI



© GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A.  
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma  
Tel.+ 39 06 8012.1 - Fax +39 06 8012 4519

**Ottobre 2006**

# Sommario

---

<b>Introduzione</b> .....	pag. 5
<b>Capitolo 1</b> Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ....	pag. 7
<b>Capitolo 2</b> Il Mercato delle Quote di Emissione .....	pag. 11
<b>Capitolo 3</b> Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica .....	pag. 16
<b>Capitolo 4</b> Il Mercato dei Certificati Verdi .....	pag. 19



# Introduzione

Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. è direttamente coinvolto nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'organizzazione e la gestione di mercati a sostegno delle politiche ambientali, i cosiddetti "mercati per l'ambiente". Il GME, infatti, oltre a gestire la borsa italiana dell'energia elettrica, organizza e gestisce la sede di contrattazione dei certificati verdi (emessi in favore dei produttori di energia elettrica per attestare che l'energia prodotta è generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili) e il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (i cosiddetti "certificati bianchi", che attestano la riduzione dei consumi conseguita attraverso il risparmio energetico e l'incremento dell'efficienza energetica). **Il GME ha predisposto anche la prima piattaforma italiana per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra. Il mercato delle Quote di Emissione, organizzato e gestito dal GME, contribuirà allo sviluppo del mercato europeo dei diritti di emissione previsto dalla Direttiva 2003/87/CE per rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto.**



# Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.


Il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (GME), costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto di liberalizzazione del settore elettrico (d.lgs. n. 79/99), organizza e gestisce - secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori - il mercato elettrico (comunemente indicato come "borsa elettrica italiana" o "IPEX") che consente a produttori, consumatori e grossisti di negoziare energia elettrica. In estrema sintesi, la borsa elettrica è un marketplace telematico in cui si incontrano, attraverso meccanismi di mercato, domanda e offerta. La borsa elettrica, oltre ad essere un mercato informatico, è anche un vero e proprio mercato fisico, dove si definiscono i programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica sulla rete.

La borsa elettrica costituisce uno strumento fondamentale ai fini della creazione di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica in Italia e nasce con lo scopo di favorire l'emergere di prezzi di equilibrio efficienti.

Diversi sono i vantaggi derivanti dal funzionamento della borsa elettrica; questa, infatti:


1. migliora il processo di formazione dei prezzi, rispecchiando le condizioni di domanda e offerta;
2. stimola la concorrenza tra operatori e favorisce il soddisfacimento della domanda ai prezzi più convenienti disponibili sul mercato;
3. opera in trasparenza, rendendo quantità e prezzi costantemente visibili per tutti gli operatori;
4. presenta una maggiore flessibilità, consentendo agli operatori elettrici di integrare i propri acquisti di energia per far fronte alle variazioni del loro fabbisogno;
5. contribuisce alla gestione di situazioni di scarsità di offerta, fornendo accurati e puntuali segnali di prezzo sia ai produttori (per rendere disponibile la capacità di generazione) che ai consumatori (promuovendo l'uso efficiente dell'energia);

6. favorisce la stabilizzazione del mercato, incentivando la costruzione di nuove centrali e di nuove linee elettriche e l'ingresso di nuovi operatori;
7. introduce un elemento di separazione tra l'attività di produzione e di vendita di energia, due attività concorrenziali all'interno della filiera elettrica;
8. semplifica le procedure commerciali delle aziende e garantisce una maggiore sicurezza di pagamento, dell'energia elettrica venduta attraverso i sistemi di garanzia offerti dal Mercato.



La borsa elettrica è divenuta operativa il 31 marzo 2004; fino al 31 dicembre 2004 sono stati ammessi alle contrattazioni solo i produttori di energia elettrica, mentre la domanda è stata espressa dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE). Il 1 gennaio 2005, invece, la borsa elettrica ha visto l'avvio della partecipazione attiva della domanda; da tale momento tutti gli operatori interessati possono acquistare l'energia elettrica di cui necessitano direttamente in borsa.

La borsa è comunque un mercato non obbligatorio; gli operatori, infatti, possono concludere in ogni caso contratti di compravendita fuori dalla borsa (contratti bilaterali). Sin dal suo avvio, tuttavia, la borsa elettrica ha registrato risultati molto significativi divenendo da subito la prima borsa europea non obbligatoria per liquidità; tale indice, definito dal rapporto tra quantità di energia scambiata in borsa e la quantità di energia scambiata nell'intero sistema nazionale, si è attestato intorno al 63% (anno di riferimento 2005), ovvero un valore decisamente elevato per una borsa non obbligatoria.



La borsa elettrica si articola in tre distinti mercati che si svolgono nell'arco della giornata in tempi successivi; il Mercato del Giorno Prima (MGP), in cui si registra la maggior parte delle transazioni per la compravendita di energia elettrica e dove gli operatori determinano i propri programmi di acquisto e vendita per il giorno successivo, il Mercato di Aggiustamento (MA), che consente ai produttori di apportare modifiche ai programmi definiti nel MGP, e il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), che consente a Terna di approvvigionarsi delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema.

Le transazioni si svolgono su una piattaforma telematica alla quale gli operatori si connettono attraverso la rete internet (con procedure di accesso sicuro tramite certificati digitali) per la conclusione on-line di contratti di acquisto e di vendita di energia elettrica.

Il GME ha realizzato anche un ambiente di simulazione/apprendimento del mercato elettrico, denominato Simultrade (ST), dedicato a chiunque sia interessato a svolgere sessioni di mercato dimostrative. L'accesso ad ST è possibile tramite una semplice connessione internet ed avviene mediante "basic authentication", ossia tramite l'utilizzo di una "User Id" e di una "Password" fornite dal GME.

Dal 31 dicembre 2004 è operativa la PAB (Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la Domanda); si tratta di una piattaforma informatica che consente la registrazione di scambi orari bilanciati di energia elettrica tra gli operatori che gestiscono i punti di offerta in prelievo appartenenti alla stessa zona geografica. Questa piattaforma consente a tutti i consumatori, iscritti e non al mercato elettrico, di scambiare energia e "aggiustare" gli impegni derivanti da contratti bilaterali o da acquisti sul mercato elettrico.

Al GME spetta il compito di verificare il rispetto del Regolamento e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento e quindi assicurare il regolare funzionamento della PAB secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.



# Il Mercato delle Quote di Emissione



## Quadro normativo

La Conferenza delle Parti, costituita nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nella sua terza riunione plenaria dell'11 dicembre 1997 ha adottato con la Decisione 1/CP.3 il Protocollo di Kyoto che impegna i Paesi industrializzati e con economie in transizione (elencati nell'Allegato I della Convenzione) a ridurre globalmente le emissioni di gas ad effetto serra tra il 2008 e il 2012 del 5% rispetto ai livelli del 1990. Il Protocollo è stato approvato a nome della Comunità Europea con la Decisione 2002/358/CE del 25 aprile 2002; con tale Decisione la Comunità Europea ha espresso la volontà di adempiere, congiuntamente ai suoi Stati membri, all'impegno internazionale di riduzione delle emissioni assunto con la firma e la ratifica del Protocollo di Kyoto. L'entrata in vigore del Protocollo presupponeva la ratifica da parte di almeno 55 delle Parti della Convenzione le cui emissioni rappresentassero almeno il 55% del totale. Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia nel giugno 2002 con la Legge n.120 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo la ratifica da parte della Russia avvenuta nel mese di ottobre 2004.

Il Protocollo di Kyoto ha fissato obiettivi di riduzione diversi per ognuna delle

Parti della Convenzione; per l'Unione Europea l'impegno di riduzione delle emissioni è pari all'8% (Allegato B del Protocollo). Tale obiettivo comune, in virtù delle previsioni dell'Art. 4 del Protocollo, è stato ripartito tra gli Stati membri attraverso un accordo di burden sharing; la Decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 17 giugno 1998 (Burden Sharing agreement), che stabilisce gli obiettivi specifici di ogni Stato, ha fissato per l'Italia l'obbligo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. La Decisione 2002/358/CE ha definito, invece, l'ambito temporale di attuazione dell'impegno, stabilendolo tra il 2008 e il 2012.

In tale contesto il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno approvato la Direttiva 2003/87/CE (di seguito Direttiva ETS) che ha istituito un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas denominato Emission Trading System (ETS) al fine di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> "secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica" (Art.1). Tale sistema consente di rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisto dei diritti di emissione. L'adozione del Decreto Legge n. 273 del 12 novembre 2004 (Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, convertito con la Legge n. 316/04) ha consentito l'applicazione della Direttiva ETS in Italia dal gennaio del 2005. Il 13 aprile 2005 è stata approvata la Legge Comunitaria 2004 (L. n. 62/05) che ha recepito la Direttiva ETS delegando il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva (Il Governo con il D.Lgs. n. 216/06 ha dato attuazione alla Direttiva ETS).

Il sistema di Emission Trading introdotto dalla Direttiva è un sistema di tipo "Cap & Trade" che prevede la fissazione di un limite massimo (cap) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas ad effetto serra; tale limite è fissato attraverso l'allocazione di un determinato numero di quote di emissioni a ciascun impianto.

Le quote (European Unit Allowance - EUA) attribuiscono il diritto ad immettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente in atmosfera nel corso dell'anno di riferimento della quota stessa, e vengono assegnate agli impianti regolati dalla Direttiva ETS attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA); questi sono soggetti all'approvazione da parte della Commissione Europea. Il PNA Italiano che attribuisce le quote per il periodo 2005 - 2007, trasmesso il 21 luglio 2004, è stato approvato dalla Commissione Europea il 25 maggio 2005 sia pur condizionatamente al recepimento di alcune modifiche richieste dalla Commissione.

Il 23 febbraio 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato il decreto DEC/RAS/074/2006, recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2005-07 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE.

Il 14 luglio 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato lo schema di Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, avviando la fase di consultazione al pubblico.

La stesura finale del Piano Nazionale di Assegnazione prenderà in considerazione le osservazioni ricevute laddove esse risultino compatibili con i dettami della Direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli elencati nell'allegato III, e con i principi fissati dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

Ogni anno i gestori degli impianti regolati dalla Direttiva ETS sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L'eventuale surplus di quote (differenza positiva tra le quote assegnate ad inizio anno e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera) potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l'acquisto delle quote. Gli Stati membri dovranno quindi assicurare la libera circolazione delle quote di emissioni all'interno della Comunità Europea consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti di emissione.

La Direttiva "linking" (Direttiva 2004/101/CE), inoltre, ha riconosciuto i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto - attuazione congiunta (Joint Implementation-JI) e meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism-CDM) - all'interno dell'ETS, stabilendo la validità dei crediti di emissione (ottenuti grazie all'attuazione di tali progetti) per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni.

## Funzionamento dell'ETS

Gli impianti che svolgono una delle attività previste dalla Direttiva ETS (combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerali, produzione di pasta per carta, carta e cartoni) a partire dal 1° gennaio 2005 possono esercitare la propria attività solo se muniti di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (in Italia le autorizzazioni sono state rilasciate con Decreti congiunti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero delle Attività Produttive).

Ogni anno ai gestori degli impianti vengono assegnate delle quote di emissione e tali quote devono essere restituite in un numero pari alle emissioni reali annuali prodotte dallo stesso impianto (la restituzione dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo). Tali quote vengono successivamente cancellate.

## Sanzioni

La mancata restituzione di un numero di quote pari alle emissioni prodotte dall'impianto durante l'anno è sanzionata per il triennio 2005 - 2007 con un'ammenda pari a 40 € per tonnellata di biossido di carbonio equivalente; la sanzione sale a 100 € per i periodi successivi. Il pagamento dell'ammenda non esonera in ogni caso il gestore dell'impianto dalla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni in eccesso.

## Registro

Gli Stati membri sono tenuti ad istituire e conservare un registro per assicurare la contabilizzazione delle quote rilasciate, possedute, cedute e cancellate.

Il Registro Nazionale delle quote e delle emissioni è gestito dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT). Per ciascun gestore è prevista l'apertura di un conto di deposito nel registro dell'APAT, sul quale vengono accreditate le quote di emissione assegnate dal PNA.

Ai sensi dell'Art. 19, c. 3, della Direttiva ETS, la Commissione Europea adotta, invece, un regolamento per l'istituzione di un sistema di registri (banche dati elettroniche) ai fini del controllo del rilascio, della detenzione, del trasferimento e della cancellazione delle quote.

## JI e CDM

Il meccanismo di Joint Implementation consente ai paesi industrializzati e a quelli caratterizzati da un'economia in transizione, elencati nell'Allegato I della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, di realizzare congiuntamente progetti volti alla riduzione delle emissioni. Più precisamente, la JI consente ad un Paese incluso nell'Allegato I della Convenzione di finanziare un progetto finalizzato a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra realizzato in un altro Paese incluso nell'Allegato I ottenendo dei "crediti di emissione" (emission reduction units - ERUs). Le riduzioni di emissione, intese come emissioni evitate, infatti, sono certificate sotto forma di ERUs dal Paese che ospita il progetto e sono trasferite al Paese che lo finanzia; questo le può utilizzare per rispettare il proprio limite di emissione, in conformità con quanto disposto nell'Allegato B del Protocollo.

Il Clean Development Mechanism consente ai paesi inclusi nell'Allegato I della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, soggetti alle limitazioni delle emissioni di gas serra, di realizzare progetti finalizzati alle riduzioni certificate di emissioni in Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I che hanno ratificato il Protocollo, così da consentire la promozione in questi stessi paesi di uno sviluppo sostenibile. I paesi attuatori dei progetti ottengono il rilascio di crediti di emissioni (Certified Emission Reduction o CER) che potranno essere utilizzati per il raggiungimento degli obblighi di riduzione o potranno essere venduti sul mercato europeo delle emissioni.

## Lo scambio delle quote di emissione: contrattazione OTC e mercati regolamentati

Le quote di emissione assegnate dal PNA ai gestori degli impianti regolati dalla Direttiva ETS possono essere scambiate attraverso contrattazioni bilaterali (OTC) oppure attraverso piattaforme di scambio organizzate (le c.d. "borse dei fumi"). Nel caso in cui lo scambio avvenga su base bilaterale, il venditore delle quote è tenuto ad inserire l'operazione di vendita nel Registro tenuto dall'Apat; le quote

di emissione scambiate, quindi, vengono automaticamente trasferite dal conto di deposito del venditore al conto di deposito dell'acquirente.

I mercati organizzati, invece, facilitano l'incontro tra la domanda e l'offerta delle quote di emissione e la formazione di prezzi efficienti. A livello europeo sono già attive alcune piattaforme di negoziazione; Nord Pool è attiva dal febbraio 2005 ed offre un servizio di trading e di clearing, EEX (European Energy Exchange) è operativa dal marzo 2005, Powernext ed EXAA (Energy Exchange Austria) sono operative dal maggio 2005.

### **Il Mercato delle Quote di Emissione del GME: organizzazione e funzionamento**

Il GME ha predisposto la prima piattaforma italiana per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, il Mercato delle Quote di Emissione. Su tale piattaforma le contrattazioni delle quote di emissioni avverranno sulla base della negoziazione continua nel corso di diverse sessioni di scambio. Il GME organizzerà un book di negoziazione (uno per ogni anno di riferimento fino al 2007) nel quale, durante la sessione di contrattazione, ogni operatore potrà inserire le proposte di negoziazione (acquisto o vendita) indicando l'anno di validità di riferimento delle quote di emissione, la quantità e il prezzo riferito ad una quota di emissione. Le proposte di acquisto e di vendita verranno ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo uguale, secondo l'ordine temporale di ricevimento dell'offerta da parte del sistema informatico del GME e automaticamente abbinare.

Il Mercato delle Quote di Emissione del GME consentirà ai relativi operatori di ricercare sul mercato la controparte negoziale, di scambiare permessi di emissione secondo regole certe e predefinite, garantendo:

- indifferenza di controparte;
- trasparenza;
- efficienza nella formazione dei prezzi;
- sicurezza delle transazioni.



## Capitolo

## 3

# Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

## Quadro di sintesi

Nel quadro di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, avviato dal d.lgs. 79 del 1999 e dal d.lgs. 164 del 2000, è stato intrapreso un processo di promozione dell'efficienza energetica destinato a cambiare l'intero sistema di incentivazione dell'uso razionale dell'energia.

I Decreti del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas), determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e dalle imprese distributrici di gas naturale (con non meno di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001) attraverso progetti che prevedono misure ed interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con le delibere n. 103/03 e n.200/04, ha emanato le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui agli artt. 5 dei DD.MM. 20/7/04 e ha definito i criteri e le modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE).


Per tutti i clienti finali dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica, chiamati a sostenere un modesto contributo tariffario, l'attuazione dei decreti può generare benefici collettivi di varia natura, tra cui, in particolare:

- riduzione dell'inquinamento ambientale associato all'energia primaria risparmiata
- miglioramento della sicurezza della fornitura, per effetto della minor crescita della domanda finale di energia
- minor consumo di energia dei soggetti che attuano progetti di efficienza energetica che potranno quindi beneficiare di bollette più "leggere".

## Il ruolo del GME nel risparmio energetico

Il GME è chiamato ad organizzare un mercato per la contrattazione dei TEE ed a predisporre le regole di funzionamento, d'intesa con l'AEEG, al fine di permettere

la negoziazione dei titoli tra chi deve acquistarne sul mercato per ottemperare all'obbligo, in quanto non ha raggiunto i propri obiettivi di risparmio energetico e chi, avendo superato i propri obiettivi, può ricavare un vantaggio economico dalla cessione dei titoli in eccesso. Il registro dei TEE è organizzato e gestito dal GME che rilascia ed annulla i titoli ai soggetti autorizzati.



### Vantaggi del mercato organizzato

Il mercato dei TEE consente di contenere i costi complessivamente sostenuti dai distributori per il conseguimento degli obiettivi quantitativi fissati dai decreti. La possibilità di scambiare i TEE consente ai distributori, che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la realizzazione di progetti, di acquistare, in sostituzione dei progetti, TEE da quei soggetti che invece presentano costi marginali di risparmio relativamente inferiori e che pertanto avranno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato.

Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica del GME, che ha avviato le contrattazioni il 7 marzo 2006, consente:

- l'acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all'obbligo;
- la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l'obiettivo annuo e che dunque possono vendere sul mercato i titoli in eccesso, con conseguente beneficio economico;
- la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato.

Le caratteristiche del mercato dei TEE sono analoghe a quelle del mercato dei certificati verdi e garantiscono i vantaggi derivanti dalla contrattazione su un mercato organizzato: trasparenza, efficienza nella formazione dei prezzi, sicurezza degli scambi.

## **Funzionamento del mercato dei TEE**

I titoli sono emessi dal GME sia a favore dei singoli distributori - e dei soggetti da essi controllati - in relazione ai risultati raggiunti attraverso la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, che a favore delle società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) per progetti da queste realizzati.

L'Autorità verifica annualmente se i distributori hanno conseguito gli obiettivi specifici di risparmio di energia loro assegnati sulla base della trasmissione dei TEE da parte degli stessi distributori. Tale comunicazione deve pervenire entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2006.

Attraverso il Registro elettronico il GME emette TEE a favore dei soggetti che hanno ottenuto dall'Autorità la certificazione dei risparmi ed inserisce tutte le transazioni avvenute sul mercato organizzato. Le transazioni chiuse attraverso contratti bilaterali possono essere inserite nel Registro elettronico direttamente dai contraenti di tali contratti; è comunque possibile inviare al GME copia del contratto bilaterale per la registrazione della transazione.

I TEE si distinguono in tre tipologie:

- tipologia di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi di riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- tipologia di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi di riduzione dei consumi di gas naturale;
- tipologia di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi dai precedenti.

Le regole di funzionamento del mercato, come stabilito dai decreti, sono state predisposte dal GME d'intesa con l'Autorità. Il GME ha previsto che il mercato dei TEE abbia regole analoghe a quelle del mercato dei certificati verdi.

La partecipazione al Mercato è consentita a tutti i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza, purché non siano stati condannati per alcuni reati del codice penale.

L'ammissione al Mercato richiede la presentazione al GME di una domanda di ammissione al mercato e la sottoscrizione di un contratto di adesione al mercato. Maggiori informazioni relative alle modalità di iscrizioni al Registro elettronico sono disponibili consultando la Guida all'iscrizione al registro dei TEE (scaricabile dal sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

# Il Mercato dei Certificati Verdi

## Quadro di sintesi

Dal 2002 produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell'energia elettrica prodotta o importata nell'anno precedente, eccedente i 100 GWh. A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima da immettere l'anno successivo in rete è incrementata dello 0,35% annuo. Tale obbligo può essere soddisfatto, oltre che immettendo in rete energia prodotta da fonti rinnovabili, anche attraverso l'acquisto dei relativi diritti (certificati verdi).

Il GME, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 11/11/99, ha predisposto una sede di contrattazione organizzata dei certificati verdi (MCV). Il GME, quindi, organizza e gestisce il mercato dei CV secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

Le regole di funzionamento sono descritte nel Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato in data 19 dicembre 2003, dal Ministro delle Attività Produttive.

La presenza di un mercato organizzato dove scambiare i certificati verdi – il MCV è operativo dal marzo 2003 - consente trasparenza e sicurezza nelle transazioni.


Il mercato dei CV risponde all'esigenza di permettere la negoziazione di questi titoli tra chi deve acquistarne per ottemperare all'obbligo sul mercato, in quanto non ha raggiunto i propri obiettivi e chi, avendo superato i propri obiettivi, può ricavare un vantaggio economico dalla cessione dei titoli in eccesso; tutto ciò avviene secondo una valorizzazione economica basata sulla trasparenza e in condizioni di liquidità di mercato. La trasparenza è garantita dalla pubblicazione dell'andamento dei prezzi che si formano sul mercato, mentre la liquidità relativa al mercato dei certificati verdi è assicurata dal GSE che è tenuto ad offrire i CV emessi a proprio favore sul mercato organizzato dal GME.

## Funzionamento

I certificati verdi (CV) sono emessi dal GSE in favore dei produttori di energia elettrica per attestare che l'energia prodotta è generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tali certificati possono essere utilizzati per adempiere all'obbligo annuale di produrre energia generata da fonti rinnovabili.

Le sessioni si svolgono almeno una volta alla settimana nel periodo compreso tra gennaio e marzo di ciascun anno, e almeno una volta al mese nel restante periodo. Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua tra produttori e importatori di energia elettrica, il GSE, i clienti grossisti e le formazioni associative iscritte al mercato dei certificati verdi.

Il valore di ogni certificato verde negoziato sul MCV nel 2004 è stato pari a 100 MWh; tale valore, a seguito della Legge 239/04, a partire dal 2005 è stato modificato in 50MWh.




## Principali caratteristiche del Mercato dei CV

- a. Al mercato dei CV possono partecipare: il GSE, i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, gli importatori di energia elettrica, le formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati, associazioni ambientaliste, associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori;
- b. I certificati verdi possono essere venduti o acquistati mediante contratti bilaterali e/o attraverso la sede di negoziazione predisposta dal GME;
- c. Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua;
- d. Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo e almeno una volta al mese da aprile a dicembre;
- e. Il GME organizza un book di negoziazione diverso per ciascun anno di riferimento. Ciascun book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita ordinate secondo priorità di prezzo (in caso di prezzo uguale, secondo l'ordine

## I MERCATI PER L'AMBIENTE DEL GME

- temporale di ricevimento da parte del sistema informatico del GME);
- f. Le proposte di acquisto/vendita possono essere con limite di prezzo oppure a mercato, ovvero sia senza limite di prezzo;
  - g. Il sistema informatico permette solo la vendita di cv iscritti nel conto proprietà di ciascun operatore; gli operatori acquirenti devono versare un deposito in conto prezzo su un conto intestato al GME prima dell'inizio di ciascuna sessione, per garantire gli acquisti sul mercato;
  - h. I soggetti inadempienti vengono segnalati dal GSE all'Autorità la quale applica le sanzioni previste;
  - i. I cv relativi ad un determinato anno possono essere utilizzati per adempiere all'obbligo relativo anche ai due anni successivi.



## Dati quantitativi

Nel corso del 2005 si sono tenute 24 sessioni del Mercato dei Certificati Verdi (MCV). Il volume di CV complessivamente scambiati è stato pari a 22.820, di cui 10 relativi all'anno 2003, 22.800 relativi all'anno 2004 e 10 relativi all'anno 2005. Il controvalore complessivo degli scambi è stato pari a circa 133 milioni di euro.



**Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.**

Viale M. Pilsudski, 92

00197 Roma

Tel. + 39 06 8012 4522/49

Fax + 39 06 8012 4519

[info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org)



[www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)